

Guida pratica sui meccanismi della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (STE n. 62) e del relativo Protocollo addizionale (STE n. 97)



www.coe.int/cdcj



COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Guida pratica sui meccanismi della Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero (STE n. 62) e del relativo Protocollo addizionale (STE n. 97)

**preparata dal Comitato europeo di
cooperazione giuridica (CDCJ)**

Edizione francese:

*Guide pratique sur les mécanismes de la
Convention européenne dans le domaine de
l'information sur le droit étranger
(STE n° 62) et son protocole
additionnel (STE n° 97)*

Edizione inglese:

*Practical guide on the mechanism of the
European Convention on information
on foreign law (ETS No. 62) and its
additional protocol (ETS No. 97)*

*I pareri espressi nel presente documento
sono responsabilità degli autori e non
riflettono necessariamente la politica
ufficiale del Consiglio d'Europa.*

La riproduzione di estratti (fino a 500 parole)
è autorizzata, salvo a fini commerciali, purché
venga mantenuta l'integrità del testo e
l'estratto non venga utilizzato fuori contesto,
non fornisca informazioni incomplete o non
induca il lettore in errore rispetto alla natura,
all'ambito o al contenuto del testo. La fonte
originale deve essere sempre citata come: "©
Consiglio d'Europa, anno di pubblicazione".

Qualsiasi altra richiesta relativa alla
riproduzione/traduzione della totalità o di una
parte del documento deve essere presentata
alla Direzione della Comunicazione,
Consiglio d'Europa (F-67075 Strasbourg
Cedex) o all'indirizzo publishing@coe.int.

Qualsiasi altra corrispondenza riguardante il
presente documento deve essere indirizzata
alla Divisione della Cooperazione giuridica,
Direzione generale dei Diritti umani e dello
Stato di diritto (DGI-CDCJ@coe.int).

Copertina e impaginazione: Servizio
produzione documenti e pubblicazioni
(SPDP), Consiglio d'Europa

Foto: © Consiglio d'Europa, Shutterstock

Questa pubblicazione non è stata revisionata
dall'Unità editoriale SPDP per la correzione di
eventuali errori tipografici e grammaticali.

© Consiglio d'Europa, febbraio 2025
Stampato presso il Consiglio d'Europa

Questa guida pratica è stata commissionata
dal Comitato europeo di cooperazione
giuridica (CDCJ). Dopo l'esame, la sua
pubblicazione è stata autorizzata dal
CDCJ nel corso della sua 103a sessione
plenaria (19-21 novembre 2024).

Indice

FINALITÀ DELLA CONVENZIONE E DEL PROTOCOLLO	4
PUNTI CHIAVE DI UNA DOMANDA D'INFORMAZIONE	5
1. Il richiedente	5
2. Il contenuto della domanda	6
3. La trasmissione della domanda d'informazione	7
PUNTI CHIAVE DELLA FORMULAZIONE DI UNA RISPOSTA	9
1. L'autorità incaricata a rispondere	9
2. Il contenuto della risposta	9
3. La portata degli obblighi delle autorità dello Stato richiesti	10
4. La trasmissione della risposta	11

Finalità della Convenzione e del Protocollo

L'obiettivo principale della [Convenzione](#) e del relativo [Protocollo addizionale](#) è facilitare la comprensione del contenuto del diritto estero negli Stati parte in cui emergano domande in merito allo stesso nel corso di procedimenti giudiziari. A tal fine, questi strumenti instaurano una comunicazione tra le autorità dello Stato parte che deve applicare il diritto estero (Stato richiedente) e le autorità dello Stato parte da cui emana tale diritto (Stato richiesto).

Le autorità dello Stato richiesto sono nella posizione migliore per conoscere il diritto oggetto della richiesta. Non sono incaricate ad applicare tale diritto nel caso specifico da cui scaturisce la domanda, a fornire una soluzione sul merito o a esprimere pareri. Il loro unico compito è fornire alle autorità dello Stato richiedente informazioni oggettive e imparziali sul loro diritto nazionale.

Il campo di applicazione materiale è vasto:

- ▶ In virtù della Convenzione, è possibile richiedere informazioni concernenti il diritto civile e commerciale, la procedura civile e commerciale e l'organizzazione giudiziaria. È inoltre possibile richiedere informazioni sulle regole riguardanti altri rami del diritto, laddove tali regole abbiano un'incidenza su una questione civile o commerciale.
- ▶ Secondo il Protocollo, è possibile richiedere informazioni concernenti questioni penali, il diritto sostanziale e procedurale e l'organizzazione giudiziaria, ivi compreso il Pubblico ministero, nonché il diritto relativo all'esecuzione delle misure penali.

Punti chiave di una domanda d'informazione

1. Il richiedente

L'obiettivo è limitarsi a domande essenziali al fine di non sovraccaricare le autorità dello Stato richiesto e consentire loro di rispondere in modo efficace e tempestivo.

a. Questioni civili e commerciali

■ Sono sanciti due principi cumulativi:

- ▶ **Il primo principio stabilisce che la domanda d'informazione relativa al diritto estero deve emanare da un'autorità giudiziaria.** Esistono due eccezioni a questa regola:
 - La domanda può essere formulata da un'altra autorità, ma deve essere poi autorizzata da un'autorità giudiziaria. Può essere formulata, ad esempio, da un notaio o da un liquidatore che tratti questioni di diritto estero.
 - In virtù del Protocollo, può altresì emanare da qualsiasi autorità o persona che agisce nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica. Vi sono tuttavia due limitazioni: (i) devono agire per conto di persone economicamente disagiate; (ii) devono farlo nel quadro di un sistema ufficiale. Un'associazione che fornisce assistenza giudiziaria a persone in situazione di povertà, ma che non è autorizzata a farlo dalle autorità del suo Stato, non può quindi avere accesso a tale meccanismo.
- ▶ **Il secondo principio stabilisce che la domanda deve essere legata a un'azione già avviata. In virtù del Protocollo, tale domanda può essere formulata anche quando si intenda avviare un perseguimento.** La conoscenza del diritto estero potrebbe infatti essere determinante per l'avvio di un procedimento. Ad esempio, secondo il Protocollo, potrebbe essere essenziale per un'autorità giudiziaria o qualsiasi autorità o persona che agisce nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica per conto di persone economicamente disagiate conoscere il contenuto del diritto estero prima di adire un tribunale. Dall'altro lato, una domanda non può essere

formulata in vista della redazione di un contratto. Analogamente, la condizione per cui la domanda deve essere formulata in relazione a un procedimento giudiziario preclude l'utilizzo di questo meccanismo da parte di un ufficiale di stato civile che deve applicare un diritto estero per redigere un atto di stato civile.

b. Regole stabilite nel Protocollo in materia penale

■ **La domanda può essere formulata da un tribunale, ma anche da ogni autorità giudiziaria competente in materia di perseguimento o di esecuzione di sentenze definitive.** Il Pubblico ministero può pertanto essere all'origine di tale domanda. Tuttavia, la domanda deve riguardare reati che, al momento della formulazione della domanda, rientrano nella giurisdizione delle autorità che sono all'origine della stessa.

■ **La domanda può essere formulata in occasione di un'azione già promossa o quando si intenda promuovere un'azione legale.** Pertanto, per gli Stati che applicano il principio della doppia incriminazione, le loro autorità hanno la possibilità di verificare che tale condizione sia soddisfatta, essendo il reato punibile ai sensi del diritto estero, prima dell'avvio del perseguimento.

2. Il contenuto della domanda

Per garantire un processo efficace, è necessario fornire informazioni precise per consentire all'autorità dello Stato richiesto di rispondere correttamente. In caso contrario, sarà necessario tenere degli scambi per chiarire la domanda, i quali porteranno inevitabilmente a un allungamento dei tempi.

■ Nel merito, due aspetti sono essenziali:

- ▶ **Il diritto:** quando si chiedono informazioni sul diritto dello Stato richiesto, la domanda deve essere formulata nel modo più preciso possibile. È importante evitare di chiedere informazioni su un argomento generale. Ad esempio, l'autorità dello Stato richiesto non deve essere interrogata sul diritto di successione in generale, ma sui diritti del coniuge superstite qualora siano questi al centro della questione. Potrebbe inoltre essere utile per lo Stato richiedente fornire dettagli sul proprio diritto nazionale per contestualizzare la domanda, inserendo in particolare collegamenti ipertestuali alla legislazione pertinente.
- ▶ **I fatti:** affinché lo Stato richiesto possa comprendere correttamente la domanda e formulare una risposta accurata e mirata, i fatti devono essere esposti il più chiaramente possibile. Domande astratte devono

pertanto essere evitate. È altresì importante, per quanto possibile, che lo Stato richiedente non ponga domande la cui risposta di per sé risolverebbe le controversie a proposito delle quali sono state poste le domande. Infine, occorre prestare attenzione a garantire che gli elementi del caso in questione siano resi anonimi, al fine di proteggere i dati personali delle parti coinvolte nel caso.

- Informazioni aggiuntive possono o devono essere fornite:
 - **Origine della domanda:** è obbligatorio indicare da chi emana la domanda.
 - **Decisione che autorizza la domanda:** se la domanda non è formulata da un'autorità giudiziaria, deve includere la decisione che l'autorizza. Se un'autorità nello Stato richiesto rifiuta una domanda che non è stata autorizzata, sarà necessario un nuovo scambio tra le autorità competenti.
 - **Possibilità di allegare copie di atti:** l'obiettivo è agevolare le autorità dello Stato richiesto nella comprensione dell'argomento in questione (contratto, certificato di stato civile, rapporto di esperti, ecc.). Tali atti non possono tuttavia sostituire la dichiarazione dei fatti. L'invio di allegati dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario per una buona comprensione da parte dello Stato richiesto.

3. La trasmissione della domanda d'informazione

■ **Requisito di traduzione:** la domanda d'informazione stessa e i relativi allegati devono in linea di principio essere redatti nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto o essere accompagnati da una traduzione in tale lingua. La qualità della traduzione è essenziale. Il rischio di incomprensioni è reale ed è stato sottolineato in numerosi Stati. In caso di incomprensione, la risposta potrebbe essere inappropriata o subire ritardi a causa della necessità di tenere ulteriori scambi. In pratica, di comune accordo tra i due Stati parte coinvolti, l'utilizzo di un'altra lingua (quale l'inglese o il francese) potrebbe essere preferito per gli scambi sulla questione in oggetto. A tale riguardo, la [tabella riepilogativa](#) indica le lingue preferite dalle autorità nazionali riceventi degli Stati parte.

■ Modalità di invio:

- **Mittente:** una domanda in materia civile e commerciale secondo la Convenzione e in materia penale secondo il Protocollo viene presentata direttamente all'organo di ricezione dello Stato richiesto dall'organo di trasmissione oppure, mancando tale organo, dall'autorità giudiziaria

da cui essa emana. Secondo il Protocollo, tuttavia, una domanda in materia civile e commerciale emanata da qualsiasi autorità o persona che agisce nel quadro di un sistema ufficiale di assistenza giudiziaria o di consulenza giuridica per conto di persone economicamente disagiate deve essere sempre presentata dall'organo di trasmissione ufficialmente designato dallo Stato richiedente. Non può essere trasmessa direttamente dalla persona che formula la domanda. Le informazioni di contatto degli organi di trasmissione sono disponibili all'indirizzo seguente: [Punti di contatto – Tabella riepilogativa – Comitato europeo di cooperazione giuridica](#).

- ▶ **Destinatario:** la domanda deve essere trasmessa all'organo di ricezione ufficialmente designato dallo Stato richiesto. Le informazioni sugli organi di ricezione sono disponibili all'indirizzo seguente: [Punti di contatto – Tabella riepilogativa – Comitato europeo di cooperazione giuridica](#).
- ▶ **Formato:** la maggior parte degli Stati accetta la trasmissione in formato elettronico e anzi la incoraggia per la semplicità e la velocità di questo metodo di trasmissione.

La [tabella riepilogativa](#) indica i formati preferiti dalle autorità nazionali di ricezione degli Stati parte.

Un [modulo di domanda standard](#) è a disposizione degli Stati richiedenti. È stato redatto per semplificare l'elaborazione delle domande da parte dello Stato richiesto e per contribuire a formulare risposte precise che soddisfino le aspettative dello Stato richiedente. Il suo utilizzo, tuttavia, non è obbligatorio.

Punti chiave della formulazione di una risposta

1. L'autorità incaricata a rispondere

Le autorità dello Stato richiesto hanno due opzioni:

- ▶ La risposta può essere formulata da un'autorità pubblica dello Stato richiesto. Potrebbe trattarsi dell'organo di ricezione stesso o un altro ente statale o ufficiale.
- ▶ La domanda può essere inoltrata a un organismo privato o a un giurista qualificato che formula la risposta.

La scelta tra queste due opzioni è lasciata alla discrezione delle autorità dello Stato richiesto. La pratica dimostra che la seconda opzione è raramente utilizzata. Gli unici casi citati fanno riferimento a questioni tecniche che richiedono competenze specifiche di cui le autorità pubbliche non dispongono.

2. Il contenuto della risposta

- ▶ **La risposta deve informare le autorità dello Stato richiedente in modo oggettivo e imparziale sul diritto dello Stato richiesto.** Non si tratta quindi di un parere che le autorità dello Stato richiesto emettono sulla soluzione da apportare al merito del caso in questione. Il loro compito si limita a fornire gli elementi appropriati del loro diritto che consentiranno alle autorità dello Stato richiedente di applicarlo con piena cognizione di causa.
- ▶ **A seconda della situazione, la risposta deve includere un'indicazione dei testi legislativi e normativi da applicare e/o la giurisprudenza pertinente.** Ulteriori atti possono essere forniti per fare maggiormente luce sulla questione (dottrina giuridica, lavori preparatori, ecc.). Inoltre, è possibile fornire commenti esplicativi ma obiettivi. Si potrebbe procedere in questo modo, ad esempio, per spiegare la relazione tra le varie norme citate o per chiarire l'ambito della specifica giurisprudenza in questione.

3. La portata degli obblighi delle autorità dello Stato richiesto

- ▶ **Obbligo di rispondere:** le autorità dello Stato richiesto sono tenute a rispondere se la Convenzione o i capitoli pertinenti (I o II) del Protocollo sono applicabili tra gli Stati interessati e se le domande rientrano nel loro ambito di applicazione. Esistono tuttavia alcune eccezioni a questo principio. È il caso, ad esempio, in cui gli interessi dello Stato richiesto vengono coinvolti nella controversia in relazione alla quale è stata formulata la domanda o in cui lo Stato richiesto ritiene che la risposta potrebbe pregiudicare la sua sovranità o sicurezza. Potrebbe essere, ad esempio, il caso in cui lo Stato richiesto è esso stesso parte della controversia che dà luogo alla domanda trasmessa.
- ▶ **Tempi di risposta:** si tratta di un punto chiave nel sistema della Convenzione, la cui efficacia può essere misurata attraverso la velocità di risposta. Per tenere conto delle peculiarità di ogni domanda, la Convenzione e il Protocollo stabiliscono semplicemente un principio flessibile che può essere adattato a seconda del caso. La risposta dovrebbe pertanto essere fornita il più velocemente possibile. È sancito di conseguenza un principio generale di rapidità. Le autorità dello Stato richiesto devono agire quanto più rapidamente possibile. Se si prevede un lungo periodo di tempo per rispondere alla domanda, ad esempio a causa della complessità della risposta da fornire o dell'estensione delle ricerche da condurre, l'autorità di ricezione deve informare l'autorità che l'ha adita.
- ▶ **Gratuità di principio:** il ricorso al meccanismo della Convenzione è in linea di principio gratuito. Tuttavia, esiste un'eccezione laddove sia coinvolto un organismo privato o un giurista qualificato, al fine di coprirne le spese. Lo Stato richiedente è quindi responsabile del pagamento di tali costi. Per evitare complicazioni e oneri finanziari eccessivi, la Convenzione prevede che le autorità dello Stato richiedente vengano informate dell'entità dei costi previsti e che sia chiesta la loro approvazione. Le autorità dello Stato richiedente non possono pertanto essere colte di sorpresa e vedersi imporre un onere finanziario inaspettatamente elevato.
- ▶ **Lingua:** al fine di semplificare il compito dell'autorità dello Stato richiesto, la risposta deve essere trasmessa nella lingua di tale Stato. Da parte sua, non è pertanto richiesta alcuna traduzione. Se necessaria, sarà responsabilità delle autorità dello Stato richiedente. In pratica, di comune accordo tra gli Stati parte coinvolti, potrebbe essere prevista la formulazione delle risposte in un'altra lingua (quale il francese o

l'inglese), scelta per gli scambi sulla questione in oggetto. La [tabella riepilogativa](#) indica le lingue preferite delle autorità nazionali di ricezione degli Stati parte.

4. La trasmissione della risposta

- In virtù della Convenzione e del relativo Protocollo, è responsabilità delle autorità dello Stato richiesto trasmettere la risposta attraverso il loro organo di ricezione all'organo di trasmissione dello Stato richiedente, qualora la domanda sia stata trasmessa da quest'ultimo, oppure all'autorità giudiziaria, qualora quest'ultima sia stata adita direttamente. Anche in questo caso, la pratica dimostra che i mezzi elettronici sono ampiamente accettati e utilizzati per accelerare la procedura. Un [modulo di risposta standard](#) è a disposizione degli Stati richiesti. È stato redatto per contribuire a formulare una risposta precisa che soddisfi le aspettative dello Stato richiedente. Il suo utilizzo, tuttavia, non è obbligatorio.

Questa guida pratica fornisce orientamenti sull'utilizzo dei meccanismi stabiliti dalla Convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto estero e del relativo Protocollo addizionale. I meccanismi della Convenzione mirano a facilitare la comprensione e lo scambio di informazioni sul diritto estero tra le autorità statali e coprono un vasto ambito che include il diritto e le procedure civili, commerciali e penali, l'organizzazione giudiziaria e il diritto relativo all'esecuzione delle misure.

Questa guida è concepita come strumento pratico per tutte le autorità giudiziarie e i funzionari pubblici. Spiega come dovrebbero cooperare le autorità nazionali, illustrando i requisiti procedurali e sostanziali per presentare domande e formulare risposte nel modo più efficace possibile.



www.coe.int/cdcj

PREMS 010826

ITA

www.coe.int

Il Consiglio d'Europa è la principale organizzazione di difesa dei diritti umani del continente. Vi aderiscono 46 Stati membri, compresi tutti i Paesi membri dell'Unione Europea. Tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno firmato la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, un trattato volto a proteggere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo supervisiona l'attuazione della Convenzione negli Stati membri.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE